**Fotografia & Diritto**

**Legge 22 aprile 1941 n. 633**

**Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

**SEZIONE II**Diritti relativi al ritratto.

**Art.** **96**

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.

**Art.** **97**

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

**Art.** **98**

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

**Art. 10 codice civile: Abuso dell’immagine altrui**

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione (1) della persona stessa o dei detti congiunti **(2)**, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni **(3) (4)**.

**Immagine**: sembianza o aspetto fisico di un soggetto ma anche il suo modo d’essere come si percepisce esteriormente, ed è, quindi, un concetto più esteso del ritratto. L’(—) è tutelata al pari del nome, in quanto segno distintivo essenziale di ciascun individuo. Si parla, pertanto, di un diritto all’(—).

**Decoro**: sentimento della propria dignità. Esso costituisce un aspetto del cd. diritto all’onore, la cui tutela si desume dalla normativa penalistica (ex art. 594 c.p. che punisce l’ingiuria), dall’articolo in esame e dalla legge sul diritto d’autore.

**Reputazione**: considerazione in cui ciascuno è tenuto dagli altri. È configurabile un diritto alla (—) tutelabile civilmente (ex artt. 10 e 2043) e penalmente (ex 595 c.p. che punisce la diffamazione).

(**1**) Per legge, il ritratto della persona non può essere esposto o pubblicato senza consenso di questa quando: a) la riproduzione dell’immagine non è giustificata dalla notorietà o dall’incarico pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; b) l’espressione o la messa in commercio dell’immagine rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona ritratta.

(**2**) La protezione dell’immagine spetta, innanzitutto, alla persona interessata: la norma, tuttavia, riconosce il diritto ad agire in giudizio anche ai parenti più prossimi, in omaggio al principio di solidarietà familiare.

(**3**) In caso di abuso dell’immagine l’interessato, o uno stretto congiunto, potrà ottenere dal giudice la cessazione della condotta lesiva (mediante, ad esempio, la distruzione o il sequestro delle fotografie o degli altri oggetti riproducenti le sembianze), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali [v. 2043] e non patrimoniali [v. 2059].

(**4**) La legge riconosce e disciplina il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali, in riferimento al diritto alla riservatezza e all’identità personale, posto in essere con o senza l’ausilio di mezzi informatici. Nel caso di minore, il diritto alla riservatezza, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla privacy), deve essere considerato assolutamente preminente.

La norma è da coordinare con la legislazione speciale in materia di diritto d’autore e di riservatezza. In generale, è consentita la pubblicazione dell’immagine altrui quando vi sia il consenso, espresso o implicito, della persona ritratta; il consenso non è richiesto quando la pubblicazione soddisfi un interesse pubblico prevalente (es. diritto all’informazione; diritto di cronaca) e, in tale ambito, quando si tratti di personaggio noto. Il diffondersi delle nuove tecnologie (internet e social network) pone particolari problemi circa le modalità di acquisizione del consenso (che occorre sempre accertare) e di controllo sulla circolazione delle immagini e, più in generale, dei dati sensibili e cd. supersensibili (salute, orientamento sessuale) che possono essere diffusi e conservati solo attraverso l’uso di strumenti (codici, cifrature) che non consentano l’identificazione. In caso di violazione, l’interessato può chiedere la cessazione del fatto lesivo (mediante distruzione o sequestro, anche in via d’urgenza, delle riproduzioni) e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

**Codice della privacy**

**Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e modifiche apportate 2017**

**Articolo 21 della Costituzione italiana**

**Codice deontologico dei giornalisti**